-

COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 29-04-2013

OGGETTO:	**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI URBANI E SUI SERVIZI (TARES) E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2013**

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 21:27, si è riunito nell'aula consiliare il Consiglio Comunale.

Oltre al Presidente del Consiglio Comunale GIOVANNI DALI e dal Sindaco MARCO MAZZANTI sono presenti i consiglieri:

Nominativo Consigliere	Pres.	Ass.	Nominativo Consigliere	Pres.	Ass.
MAZZANTI MARCO	X		GORI FIORELLO	X	
DALI GIOVANNI	X		CIALDI ALESSANDRO	X	
NICCOLAI SIMONE	X		INNOCENTI GIORGIO		X
DROVANDI SIMONE	X		ROSSI ROSSANO	X	
GIACOMELLI GABRIELE	X		BERINI FLAVIO	X	
PERUZZI DENIS	X		CANIGIANI ENNIO	X	
GALIGANI LEONARDO	X				
SCARNATO TOMMASO	X				
MAGAZZINI NICOLA		X			
INNOCENTI LISA	X				
CIERVO ANNA CARMELA	X				

Partecipa il Segretario Comunale PAOLO CAMPIOLI

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Alessandro Cialdi – Gabriele Giacomelli – Fiorello Gori -

Sono presenti gli Assessori: Gabriele Romiti – Riccardo Musumeci – Lia Anna Colzi – Francesca Marini – Stefano Avio Lomi –

Si da atto che al punto n. 2 entra il Consigliere Magazzini, presenti n. 16 Consiglieri;

Si da atto che al punto n. 2 è uscito il Consigliere Canigiani, presenti n. 15;

Si da atto che al punto n. 2 è uscito il Consigliere Ciervo, presenti n. 14 Consiglieri;

Rientrano i Consiglieri Canigiani e Ciervo, presenti n. 16 Consiglieri;

Illustra l'Assessore Musumeci facultato dal Presidente;

Interviene il Consigliere Canigiani;

Risponde l'Assessore Musumeci;

Intervengono i Consiglieri: Cialdi , Gori. Presidente, Giacomelli, Drovandi, Ciervo, Assessore Musumeci (facultato, fornisce chiarimenti), Cialdi (dichiara il proprio voto contrario), Gori (dichiara il proprio voto favorevole), Canigiani (dichiara il proprio voto contrario), Giacomelli (dichiara il proprio voto favorevole), Ciervo (dichiara il proprio voto favorevole), Presidente (commento a chiusura).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO :

- della L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana con cui è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata "*ATO Toscana Centro*";

- che l'Autorità ATO Toscana Centro è un organismo di diritto pubblico rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale "Toscana Centro", ovvero, dei comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia in cui è territorialmente inserito il Comune di Quarrata;

- che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Autorità ATO Toscana Centro svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- che l'ATO è, quindi, il regolatore economico della gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani ed ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito;

- che tra le sue competenze rientra anche l'affidamento del servizio ad un gestore unico e che, al termine di questa attività attualmente in corso di espletamento, l'ATO avrà il compito di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico;

- della comunicazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro, ricevuta al protocollo generale del Comune di Quarrata in data 3 dicembre 2012 (n. prot. 47181), con cui viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ATO Toscana Centro;
- che ATO Toscana Centro ha fornito ai Comuni interessati le indicazioni di proseguimento del servizio da parte dei gestori operanti alla data del 31.12.2010, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

PREMESSO CHE:

· l'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito, a decorrere **dal 1° gennaio 2013**, il tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi (di seguito indicato con "TARES");

· con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dei commi 46 e 47 dell'art. 14 della citata legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA;

· in virtù delle modifiche normative apportate all'impianto inizialmente previsto, si rende necessario intervenire sulla materia per l'istituzione del tributo sul territorio comunale anche per disciplinare gli aspetti organizzativi inerenti la gestione della

riscossione del prelievo;

- che con regolamento il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 22 dell'art. 14 della citata legge, deve stabilire in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Dl.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, la disciplina per l'applicazione del tributo, approvando le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione da norme statali in conformità al piano finanziario del servizio;

- fino alla data del 31 dicembre 2012 il regime di prelievo adottato dal Comune di Quarrata, ai fini della copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato come Tariffa Integrata Ambientale applicata e riscossa dal gestore del servizio qualificato nel "CIS S.r.l.", con sede in Montale (PT), via W. Tobagi n. 16;

CONSIDERATO CHE, successivamente, il legislatore ha modificato sostanzialmente, anche di recente, l'impianto normativo inizialmente costituito con il d.l. 201/2011 e, in particolare:

- con l'art. 1, commi 387 e 388 della Legge 28 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "*Legge di stabilità per l'anno 2013*");
- con l'art. 1-bis, comma 1, d.l. 14 gennaio 2013, n. 1, modificato con Legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 11;
- con l'art. 10, comma 2, d.l. 8 aprile 2013, n. 35 rubricato "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti Locali*", pubblicato sulla G.U. n. 82 del 8.4.2013;

PRESO ATTO CHE:

- con l'art. 1-bis, comma 1, d.l. 1/2013 è stato modificato il termine di versamento della prima rata TARES posticipandolo al mese di luglio (in precedenza fissato ad aprile), ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine;
- con l'art. 10 , comma 2, del d.l. 35/2013 è stata concessa la facoltà ai comuni, **in deroga** alle disposizioni di cui all'art.14 del d.l. n. 201/2011, per quanto attiene il sistema di riscossione del tributo per l'anno 2013 di:
- individuare "*la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo .... con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento*";
- inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della TIA, ovvero gli strumenti di pagamento già in uso per il precedente prelievo (RID bancario , mod. F24) per le due rate a titolo di acconto, mentre, in corrispondenza del conguaglio (che sarà individuato nel prosieguo della delibera nella data del 30 novembre dell'esercizio finanziario), la norma prevede espressamente l'impiego degli strumenti di pagamento previsti dalla lett. *c)* dell'art.10, d.l. 35/2013, vale a dire, il modello unificato di pagamento (mod. F24) o il bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14, d.l. 201/2011;
- "*continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del ser*

PRESO INOLTRE ATTO CHE i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lett. *c)* dell'art.10, comma 2, d.l. 35/2013;

VISTA la relazione tecnica allegata al d.l. 35/2013 in cui si chiariscono alcuni aspetti dell'istituzione della TARES a decorrere dal 1°gennaio 2013;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 59 del 23/04/2013 che individua, ai sensi del comma 36 dell'art.14 testè citato, il funzionario responsabile del tributo TARES coincidente con il Responsabile del Servizio Entrate;

VISTO che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione della TARES del soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012 svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della precedente forma di prelievo (TIA);

CONSIDERATO CHE, entro il 30 giugno 2013, il Consiglio Comunale dovrà approvare, contestualmente al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, le Tariffe del tributo TARES in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013 redatto dal soggetto che attualmente svolge il servizio stesso per conto del comune di Quarrata, nonché, ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'applicazione del tributo stesso;

VISTO che il servizio di igiene urbana è stato affidato, contestualmente alla gestione della TIA, alla società "CIS S.r.l.", con sede in Montale, dal 1° gennaio 2005;

PRESO ATTO che il CIS S.r.l. è una società a partecipazione interamente pubblica in cui il Comune di Quarrata vi partecipa mediante la partecipazione diretta nel capitale di CIS S.p.a. (controllante) pari al 48%;

CONSIDERATO che, alla luce dell'attuale quadro normativo, dell'organico ridotto rispetto ai carichi di lavoro già assegnati al Servizio Entrate e alla loro complessità, non pare oggettivamente possibile gestire l'intero ciclo del tributo per l'esercizio in corso;

VISTO che, fino ad oggi, il CIS S.r.l. ha gestito l'intero ciclo della tariffa di igiene ambientale *ex* d.lgs. n.22/1997;

PRESO ATTO del know-how acquisito dal personale attualmente in servizio presso il CIS S.r.l. in materia di gestione e riscossione della tariffa rifiuti;

VISTO che il comune ha la possibilità di intervenire esclusivamente sull'individuazione delle prime due rate a titolo di acconto del tributo per le quali il meccanismo di calcolo previsto ricalcherà quello del prelievo sui rifiuti urbani già in vigore al 31.12.2012 (c.d. "Tia 1");

PRESO ATTO che sono previsti nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, in corso di predisposizione, l'opportuna risorsa d'entrata e gli opportuni interventi di spesa;

RITENUTO necessario fornire le opportune disposizioni organizzative inerenti la gestione del tributo TARES nei tempi necessari, affinchè il gestore possa inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo i criteri stabiliti dalla normativa ed entro i termini che saranno individuati per le rate di acconto;

RITENUTO opportuno individuare in numero "**tre"** le rate complessivamente previste per il versamento del tributo per l'anno 2013;

CONSIDERATO che, le date del "**16 luglio 2013"** e del "**30 settembre 2013**", risultano essere le più idonee ad essere individuate a titolo di rate per l'acconto TARES dell'anno 2013;

RITENUTO opportuno individuare la scadenza del conguaglio TARES per l'anno 2013, in virtù dell'attuale quadro normativo, e per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente, con il "**30 novembre 2013**";

RITENUTO di autorizzare, nelle more della definizione di tutti gli atti relativi al nuovo sistema impositivo Tares, al fine di non interrompere un servizio pubblico essenziale come quello considerato – in virtù di una modifica normativa intervenuta a fine anno 2012 (L. 24.12.2012, n. 228) –, il pagamento a titolo di acconto, salvo conguaglio sulla base del Piano finanziario Tares 2013, dei corrispettivi dovuti al gestore del servizio di igiene urbana, così come previsto dalla deliberazione G.C. n. 8 del 21.1.2013, esecutiva;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario redatto ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario redatto ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 22/04/2013;

DATO ATTO della necessità di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi del d.lgs. n.267/00, vista l'urgenza degli atti propedeutici da compiere per l'applicazione del tributo;

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente;

Presenti: n. 16 Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 4 (Cialdi, Rossi, Canigiani, Berini);

Astenuti: n. ==

DELIBERA

1. **di prendere atto** dell'entrata in vigore del tributo sui rifiuti urbani e sui servizi (TARES), così istituito dall'articolo 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, successivamente integrato e modificato;

2. **di dare atto** della soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

3. **di individuare** le date del "**16 luglio 2013"**, del "**30 settembre 2013"** e del " **30 novembre 2013"** quali scadenze del versamento della TARES per l'anno 2013;

4. **di autorizzare,** nelle more della definizione di tutti gli atti relativi al nuovo sistema impositivo Tares, al fine di non interrompere un servizio pubblico essenziale come quello considerato – in virtù di una modifica normativa intervenuta a fine anno 2012 (L. 24.12.2012, n. 228) –, il pagamento a titolo di acconto, salvo conguaglio sulla base del Piano finanziario Tares 2013, dei corrispettivi dovuti al gestore del servizio di igiene urbana, così come previsto dalla deliberazione G.C. n. 8 del 21.1.2013, esecutiva;

5. **di trasmettere** copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti affinchè provvedano, rispettivamente, e per quanto di propria competenza: alla redazione degli opportuni atti per la formazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e del bilancio pluriennale; alla pubblicazione sul sito web istituzionale del comune entro i termini di legge; all'invio al Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli effetti di legge; a darne la più ampia diffusione ai cittadini, anche mediante la pubblicazione di opportuni articoli di stampa sui principali quotidiani a tiratura locale ovvero l'affissione di manifesti informativi;

Con successiva e distinta votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente;

Presenti: n. 16 Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 4 (Cialdi, Rossi, Canigiani, Berini);

Astenuti: n. ==

DELIBERA

-

- di dichiarare la deliberazione, vista la prossimità delle scadenze e gli adempimenti connessi all'adozione del presente atto, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale	Il Segretario Comunale
F.to GIOVANNI DALI	F.to Dott. PAOLO CAMPIOLI

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'rt. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000

-

COMUNE DI QUARRATA

SERVIZIO ENTRATE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 4 del 20-04-2013 relativa alla deliberazione 30 del 29-04-2013, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

per quanto di competenza

Quarrata, 19-04-2013

Il Responsabile

F.to BALDI MARCO

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime Parere Contabile Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 4 del 20-04-2013 relativa alla deliberazione 30 del 29-04-2013, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Quarrata, 20-04-2013

Il Responsabile

F.to FERRI STEFANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quarrata, _____

L'addetto amministrativo